



Copia

COMUNE DI TOLLEGNO

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 13 DEL 15/06/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI CON DECORRENZA 01.01.2020

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato su determinazione del Sindaco previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza Ordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ACQUADRO PIER GIUSEPPE - Sindaco	Si
2. ZEN SERGIO - Vice Sindaco	Si
3. DELLA BARILE GIACOMO - Assessore	Si
4. COPPA GIANLUCA - Consigliere	Si
5. BERARDI GIANFRANCO - Consigliere	Giust.
6. RIGHINI SARA - Consigliere	Si
7. DEMARCHI ENRICO - Consigliere	Si
8. CRAVEIA SIMONA - Consigliere	Giust.
9. LESCA DAVIDE - Consigliere	Si
10. CAPUTO ENRICO - Consigliere	Si
11. NEGRO LUCREZIA - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Tra gli assenti sono giustificati i sigg.: Berardi Gianfranco e Craveia Simona
Assenti non giustificati:

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Signor FONTANELLA Dott. Franco .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ACQUADRO PIER GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Ed espone la seguente proposta di deliberazione:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI CON DECORRENZA 01.01.2020

Art. 49, 1 comma, del D.L.gvo 18\08\2000, n. 267.

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrazione Generale, vista la proposta di deliberazione da assumersi dal Consiglio Comunale, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza.

PARERE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to :

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ovvero in assenza, il Segretario Comunale ha espresso il seguente parere **TECNICO**

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore
F.to : **PIZZOGLIO Rag. Davide**

Il Responsabile del Settore, o il Segretario Comunale in sua assenza, ha espresso il seguente parere tecnico

PARERE

Il Responsabile del Settore
F.to :

COMUNE DI TOLLEGNO

REGOLAMENTO TARI PARERE DEL REVISORE DEI CONTI Verbale del 10 GIUGNO 2020

La sottoscritta FARELLO dott.ssa Silvia, Revisore dei Conti del Comune di Tollegno (BI) nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/2017 per il triennio 2018-2020;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di adozione del nuovo regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (T.A.R.I.);

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del D.l. n. 174/2012 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali applicazione;

Tenuto conto della potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 ai sensi del quale i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima e i singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento a condizione che le relative delibere vengano approvate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione ritenendo viceversa valide, in caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e aliquote in corso di applicazione;

Visto l'art. 138 del D.L. 19 maggio n. 34, Decreto Rilancio, che ha fissato come termine ultimo per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e le tariffe per l'anno 2020 il 31 luglio 2020, termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 abrogando l'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 che espressamente prevedeva che per l'anno 2020 i comuni potevano approvare le delibere concernenti le aliquote e le tariffe oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020 ma con effetto a decorrere dal primo gennaio 2020;

Tenuto conto che la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, Legge di Bilancio 2020, all'art. 1, comma 738, ha disposto l'abolizione della IUC, Imposta comunale Unica istituita con decorrenza dal 01 gennaio 2014, dalla Legge di bilancio 2014;

Dato atto che contestualmente all'abolizione della IUC la Legge di Bilancio 2020 ha confermato le disposizioni relative alla TARI;



Letto il regolamento comunale vigente di applicazione dell'Imposta Comunale Unica approvato con Consiglio Comunale n. 33 del 01 settembre 2014;

Richiamate le deliberazioni delle Autorita' preposte alla regolazione per energia reti ambiente di sostanziale modifica alla determinazione del piano economico finanziario della Tari, delle relative tariffe e modalita' di approvazione del regolamento e di applicazione del tributo;

Richiamato inoltre il comma 767 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai sensi del quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento se la loro pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze avviene entro il 28 ottobre dello stesso anno dovendosi applicare, in assenza di rispetto dei termini di pubblicazione, le aliquote e regolamenti dell'anno precedente;

Rilevata pertanto la necessita' di adottare un nuovo regolamento di applicazione della TARI per conformarsi alle recenti modifiche legislative al fine di ottimizzarne la gestione e la riscossione;

Letto il Regolamento di applicazione del tributo sui rifiuti come predisposto dai responsabili dell'ente;

Richiamato l'art. 42, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

Letto lo Statuto Comunale;

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarita' dei Responsabili dell'Ente resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;


Dato atto della completezza del Regolamento predisposto dall'ente nel rispetto dell'autonomia demandata nelle materie di competenza;

esprime parere favorevole

sull'adozione del Regolamento di applicazione del Tributo sui rifiuti, TARI inviato al sottoscritto Revisore in quanto risulta garantito il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione.

Vercelli, 10 giugno 2020

Il Revisore Farello Dr. Silvia



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art 52 d.lgs 15 dicembre 1997 n 446 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1 comma 169 l. 27 dicembre 2006 n.296, il quale a sua volta dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art.107comma 2,del D.L.17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020n.27 a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2020...";

Richiamato l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, per gli anni 2016 e 2017 ora venuto meno a seguito dell'approvazione la Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30.12.2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 in data 31.12.2018;

Richiamato l'art. 15-bis, D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi;

Rilevato come rispetto all'articolo sopra richiamato emerga che principale novità risiede nell'attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi, modificando la situazione preesistente dove, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l'IMU, la TASI, TARI e l'Addizionale comunale all'IRPEF, mentre svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali.

Evidenziato come il Dipartimento delle finanze del MEF con la circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF fornisca alcuni chiarimenti sull'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali ed in particolare si soffermi sia sull'efficacia costitutiva di pubblicazione dei predetti atti sul sito internet dello stesso Dipartimento e le conseguenze di tale regime sul versamento dei tributi.

Evidenziato che l'art 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n 147 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale IUC, composta da IMU, TASI e TARI;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 01.09.2014 con la quale è stato approvato il regolamento IUC composto da regolamento IMU, regolamento TASI e regolamento TARI e ss.mm.ii. sino ad ora vigente;

Rilevato che nel corso del 2019 sono intervenute deliberazioni dell' Autorità di regolazione per energia reti ambiente (ARERA) che modificano in maniera significativa la determinazione dei PEF della TARI nonché le correlate tariffe e gli iter di approvazione del regolamento e del tributo, così di seguito richiamate:

- con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l'autorità di regolazione per energia reti ambiente- ARERA ha approvato la "definizione dei Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF l'autorità di regolazione per energia reti ambiente- ARERA ha approvato le "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

Considerato che con l'approvazione della legge di bilancio 2020, "legge 27/12/2019 nr. 160 è stata rivista la normativa tributaria relativa alla IUC, e nello specifico il comma 738 della suddetta legge recita: "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI....;

Rilevato come in precedenza, a seguito della conversione in legge del Dl. n. 124/2019, cosiddetto "decreto fiscale", fossero state apportate modifiche alla gestione e determinazione della TARI dove particolare importanza assume il rinvio al 30 aprile 2020 (ora 31 luglio 2020) il termine per l'approvazione dei regolamenti comunali.

Considerato quindi che al fine di conformare il regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti ad alcune recenti modifiche legislative, come evidenziato in precedenza, ed al fine di migliorare alcuni aspetti organizzativi della gestione e della riscossione della TARI, si rende necessario presentare al Consiglio Comunale un regolamento che recepisca tali modifiche;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il d. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

CON voti favorevoli n. 9, contrari nessuno astenuti nessuno su n. 9 Consiglieri presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare ai sensi art.3 della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
- 2) Di approvare il nuovo regolamento di disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), modificato come da indicazioni in premessa evidenziate, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di abrogare l'art 12 "Riduzione tributaria" del Regolamento Albo Comunale Compostatori;
- 4) di dare atto che con il presente provvedimento sono abrogate tutte le precedenti regolamentazioni disciplinanti la materia.
- 5) Di stabilire che sulla base di quanto disposto dall'art.107comma 2,del D.L.17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020n.27 a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2020...", il regolamento allegato avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, sostituendo il precedente regolamento TARI, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.lgs 15 dicembre 1997 n.446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n 388 e poi integrato dall'art.27 comma 8 L. 28 dicembre 2001 n.448
- 6) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il portale del Federalismo Fiscale entro trenta giorni dall'approvazione secondo le regole previste dalla sopra citata circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF emessa il Dipartimento delle finanze del MEF.
- 7) Di dare atto che la presente delibera va pubblicata sul sito internet alla sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti" alla voce "Provvedimenti adottati da organismi politici", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Tollegno per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge n. 69/2009;
- 9) In base alla Legge n. 15/05 e al Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.

SUCCESSIVAMENTE

VISTA la sentenza TAR Piemonte – Sezione II n. 460 del 14/03/2014 ritenuti sussistenti i presupposti di urgenza previsti dalla normativa di cui al Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000 con separata, unanime votazione espressa in forma palese e per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma del TUEL 267/2000

ESITO DEL CONTROLLO EVENTUALE

La presente deliberazione è stata sottoposta al controllo eventuale ai sensi art. 127 del D.L.gvo 18-08-2000 n. 267:

- Su richiesta di 1/5 dei consiglieri ai sensi art. 127, comma 1;
- Per iniziativa della Giunta ai sensi dell'art. 127, comma 3;
è stata trasmessa con elenco n. ____, Prot. ____ del ____ ed è pervenuta all'organo di controllo in data _____ prot. _____ e che:
- Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti il provvedimento di invito alla rimozione dei vizi riscontrati per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA a tutti gli effetti di legge il giorno _____;
- Avendo riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione in data _____ prot. _____ è divenuta esecutiva in data _____ per effetto dell'intervenuta adozione dell'atto Consiliare di eliminazione dei vizi riscontrati;
- Per effetto dell'intervenuta conferma adottata con atto consiliare n. _____ in data _____ è DIVENUTA EFFICACE ai sensi dell'art. 127, 2° comma, del D.Lgvo 18-08-2000 n. 267, il _____.

Il Segretario Comunale

F.to :

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Tollegno, li 26/06/2020



Il Segretario Comunale